



Comune di Pesaro

PEC: suapassociatopesarese@emarche.it

**OGGETTO: Riscontro prot. 1499569/2023 avente ad oggetto Richiesta di consulenza per l'interpretazione dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 13/2023.**

Con la nota indicata in oggetto, l'assessorato all'innovazione e partecipazione del Comune di Pesaro inviava alla scrivente Direzione una richiesta di parere in ordine all'applicazione dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 13/2023. In particolare, si riporta di seguito il contenuto del quesito:

*"Un titolare di licenza di tabacchi ha presentato scia di installazione apparecchi da gioco ai sensi della deroga del parametro distanziale dai luoghi sensibili L.R. n. 13/2023, art.6 co.2. Si evidenzia che nello stesso locale viene svolta anche l'attività di somministrazione alimenti e bevande e vendita di giornali (classico esempio di emporio). Si chiede pertanto se, sul caso di specie, si possa far valere la deroga di cui alla LR: n. 13/2023, considerando che, attiguo al locale, vi è un ufficio postale (classificato come luogo sensibile)"*

Poiché la richiesta non era stata formulata secondo le modalità indicate dalla D.G.R. 769/09, è stato richiesto all'ente in indirizzo di formulare una nota integrativa pervenuta a mezzo pec in data 15/1/2024.

L'orientamento del Comune di Pesaro rappresentato nella nota integrativa è il seguente:

*"Ove si consideri come "attività prevalente" quella di rivendita dei tabacchi, la normativa esonera dal distanziamento; diversamente ove si consideri prevalente l'attività di somministrazione alimenti e bevande, deve osservarsi la regola del distanziamento dai luoghi sensibili".*

Senza entrare nel merito del procedimento amministrativo, di esclusiva competenza del SUAP scrivente, questa Direzione intende fornire un contributo interpretativo di natura generale in ordine all'art 5 della l.r. 13/2023.

Con nota in calce all'art. 5 della sopracitata legge, è stato precisato che *"Sono sempre esclusi dal divieto di cui al comma 2 di questo articolo, come modificato dalla l.r. 13/2023, punti di vendita riconducibili alla categoria di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 3 del decreto 2011/30011/giochi/ UD 27 luglio 2011 del Ministero delle finanze, soggetti al rispetto dei parametri distanziali previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38"*.

A ben vedere, la nota è stata aggiunta successivamente alla proposta di legge e non sono previsti nel testo riferimenti che consentono di coniugare, nei casi di esercizi commerciali che contemplano più tipologie di attività, la disciplina delle distanze con l'esenzione prevista per i punti di vendita riconducibili alla categoria di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 3 del decreto 2011/30011/giochi/ UD 27 luglio 2011 del Ministero delle finanze.

La presente Direzione, pertanto, non può avere un potere nomofilattico sulla questione in esame, tuttavia, ai fini di una corretta collaborazione interistituzionale, si rappresenta che, se il titolo abilitativo è associato ad un'attività riconducibile alla categoria precisata nella nota all'articolo 5 della L.R. n. 13/2023, deve essere applicata la deroga prevista al precedente paragrafo a prescindere dal fatto che si svolga nello stesso esercizio ulteriori attività, altrimenti si contravverrebbe all'applicazione della norma.

Con i migliori saluti

La Dirigente  
Dott. ssa Daniela Tisi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.